

Roma, 9 novembre 2017

Spett.^{le}
Ufficio IV della Direzione V
del Dipartimento del tesoro
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Via XX Settembre, 97
Roma 00187

Oggetto: Consultazione pubblica sul decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92- Registro degli operatori compro oro

Atteso che, come da posizioni già fatte pervenire in precedenza dalla scrivente Associazione, siamo favorevoli ad una disciplina antiriciclaggio che monitori le attività sospette anche nel circuito dei "compro oro" non possiamo tuttavia accettare un sensibile aumento dei costi e degli adempimenti burocratici ed amministrativi anche per le imprese che svolgono l'attività di acquisto di beni preziosi usati in via residuale. L'artigiano orafo, per definizione e tipologia di attività, non è in alcun modo equiparabile ad un "compro oro", il cui esercizio è meramente commerciale.

In riferimento alla consultazione pubblica sulla bozza dell'emanando decreto ministeriale che individua le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 25 maggio 2017 n. 92 "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'art. 15 comma 2 lettera l., della legge 12 agosto 2016 n. 170", siamo a formularVi le seguenti osservazioni.

Art. - 3 Iscrizione nel registro operatori compro oro

Non è ben chiara la necessità di attestare la presenza della licenza di Pubblica Sicurezza, non richiesta per coloro che sono iscritti all'Albo delle imprese artigiane ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 16 i quali, dunque, non rientrerebbero nella fattispecie."

Comma 4

In un'ottica di semplificazione burocratica andrebbero ridotte le richieste di dati, informazioni e documenti rivolti alle imprese indicati dall'art. 3 della bozza di schema di decreto ministeriale. Ad esempio, si chiede all'impresa di allegare l'attestazione, rilasciata dalla Questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza. Sarebbe opportuno che questi documenti siano richiesti direttamente d'ufficio dall'ente richiedente tramite l'avvio di un dialogo virtuoso tra amministrazioni pubbliche alleggerendo le imprese da ulteriori oneri burocratici;

Comma.6

Permane, diversamente da quanto richiesto precedentemente, l'obbligo di utilizzare un c/c dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione di operazioni compro oro; non si comprende il motivo per cui è necessario comunicare il numero di conto corrente all'Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi;

Comma 8

Si ribadisce che il termine di 10 giorni per la variazione dei dati comunicati è una tempistica davvero esigua; sarebbe opportuno che anche gli operatori compro oro avessero lo stesso tempo (ovvero 45/60 gg come indicato all'art. 5 c.3) concesso all'OAM per disporre l'iscrizione nel registro; si ricorda che è prevista la sanzione a carico delle imprese in caso di inadempienza;

Art. 5 - Contributi a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione per la tenuta del registro

In particolare, in riferimento all'art. 5 del Decreto ministeriale - con cui, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, verranno definite le modalità e le specifiche tecniche di popolamento, alimentazione e aggiornamento del registro degli operatori compro oro, tenuto dall' Organismo degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi (OAM) - si chiede di escludere dal campo di applicazione della normativa le imprese artigiane il cui volume d'acquisto derivante dall'attività di compro oro è inferiore ad una determinata percentuale sul totale del volume degli acquisti realizzato nell'anno solare (es. 20% che ne dimostra l'effettiva marginalità).

E' necessaria maggior chiarezza sui costi di gestione del servizio a carico delle imprese in quanto nello schema di decreto legislativo non è riportato alcun importo richiesto quale contributo per l'istituzione e la gestione del registro. Non pare dovuta la rideterminazione dell'entità del contributo annuale richiesto alle imprese per coprire variazioni significative del numero di iscritti; l'art. 3 del Decreto Legislativo n. 92 stabilisce infatti che l'entità e i criteri di determinazione del contributo è già dovuta dagli iscritti per l'istituzione, lo sviluppo e la gestione del registro.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Andrea Boldi

